

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3350

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROGNONI, NAPOLITANO, FORMICA, BATTAGLIA, BOZZI,  
REGGIANI, RODOTÀ**

*Presentata il 13 dicembre 1985*

**Proroga della durata della Commissione parlamentare  
sul fenomeno della mafia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è stato messo in luce dalla relazione presentata al Parlamento della Commissione bicamerale sul fenomeno della mafia, la strategia di intervento dello Stato democratico, apprestata con i provvedimenti del settembre 1982 — in special modo con la legge n. 646 denominata « Rognoni-La Torre » — contro la delinquenza mafiosa, si è rivelata nel complesso incisiva ed efficace.

In alcuni punti nodali del sistema mafioso e della criminalità organizzata, sono state avviate operazioni di polizia e giudiziarie di notevole rilievo, che colpiscono anche livelli alti del potere criminale, mettono in crisi il mito dell'invincibilità della mafia e sottolineano le grandi potenzialità esistenti negli apparati dello Stato democratico, sostenuto dalla coscienza popolare.

Non si può tuttavia far velo alla consapevolezza della persistente gravità della

situazione. Come è testimoniato dalle stragi ed uccisioni, dai numerosi attentati verificatisi anche nell'ultimo anno, il fenomeno criminale di tipo mafioso costituisce ancora una minaccia incombente per la democrazia e per il vivere civile, non solo in alcune grandi aree del Mezzogiorno.

È auspicabile che al più presto il Parlamento, discutendo la prima relazione presentata dalla Commissione nell'aprile scorso, adegui gli indirizzi tracciati nel settembre 1982 e avvii al più presto a soluzione, con le opportune modifiche legislative, quei problemi che già sono emersi in questo primo periodo di applicazione della legge Rognoni-La Torre e delle altre connesse e che sono stati individuati e segnalati dalla stessa relazione della Commissione parlamentare.

E tuttavia, anche operando in questa direzione sollecitamente, appaiono tutt'al-

tro che esaurite le ragioni che indussero il legislatore ad istituire la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. È sufficiente richiamare la lettera dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che ha definito le sue funzioni:

« 1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente ».

La rilettura di questo articolo di legge che traccia una così impegnativa e nuova linea di iniziativa e di intervento del Parlamento, suscita legittimamente qualche interrogativo a proposito della « durata » che la medesima legge stabilisce per la Commissione in « tre anni ». In tre anni non è possibile ipotizzare l'adempimento di tutti questi compiti. Non a caso, uno dei proponenti della legge sopramenzionata, il compianto collega La Torre, prevedeva nella sua originaria proposta un carattere « permanente » per una Commissione parlamentare siffatta. Si preferì l'indicazione di un triennio per due motivi essenziali: il nome stesso della Commissione evocava nella pubblica opinione il ricordo dell'altra Commissione parlamentare, quella di inchiesta sulla mafia in Sicilia, la cui durata toccò i tredici anni e che divenne quindi — in parte a torto, perché i risultati di quell'immenso lavoro parlamentare sono stati il punto di partenza e per i giudici e per l'attuale Commissione — sinonimo di inutile lungaggine; era necessario dare all'applicazione della legge e delle misure innovative in essa contenute un ritmo accelerato tale da sti-

molare in tutte le articolazioni dello Stato democratico, la volontà di recuperare il ritardo « storico-politico » della risposta allo strapotere sanguinoso della mafia e dei nuovi poteri criminali, radicatisi in Calabria e Campania.

L'esperienza maturata dalla Commissione in questo arco di tempo, induce ad alcune riflessioni che possono in parte superare le preoccupazioni del legislatore di allora. Se la durata di 13 anni è manifestamente eccessiva per un'inchiesta sia pure di grande rilevanza, un periodo di un triennio appena, per una Commissione di vigilanza e controllo che si muove sull'intero territorio nazionale e su tutto l'arco delle problematiche coinvolgenti « i pubblici poteri », appare invece troppo contratto. L'azione contro la mafia e la criminalità organizzata si è rivelata infatti quanto mai complessa: non si tratta solo di recuperare il ritardo rispetto a ciò che già è emerso — con una scia di delitti e accumulazioni criminose di ricchezza, ancora in parte impuniti — ma di far fronte alle novità di una criminalità organizzata che tesse la sua rete non solo nelle tre regioni meridionali ma anche in altre zone del paese e intreccia relazioni all'estero, divenendo il centro di un lucroso traffico internazionale della droga che, a sua volta, alimenta una parte non piccola delle attività criminose.

In questa situazione vi è bisogno da parte del Parlamento di un segnale non di attenuazione o di ritirata, ma di intensificazione e adeguamento, a tutti i livelli, degli strumenti normativi e operativi per la lotta contro il crimine organizzato e per liberare il paese dalla « piovra ».

Onorevoli colleghi! La vigilanza, l'impulso della Commissione parlamentare sono più che mai necessari; la continuità del suo impegno per un altro triennio potrà offrire una nuova garanzia e una indicazione ai magistrati, alle forze dell'ordine e, più in generale a tutta l'amministrazione dello Stato ed alla stessa mobilitazione popolare: la lotta non è tra magistratura o polizia da un lato e mafia dall'altro, ma tra la Repubblica democratica e i poteri criminali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

La durata della Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata di tre anni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.